

REGOLAMENTO (CE) N. 107/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

relativo al rilascio di titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 2 al 6 gennaio 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.
- (2) Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 16 gennaio 2006 possano essere accettate e fissare, in base alle categorie di

importatori e all'origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli ai fini dell'importazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 2 al 6 gennaio 2006 e trasmesse alla Commissione il 16 gennaio 2006, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la categoria di importatori e l'origine interessate, le domande di titoli ai fini dell'importazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, presentate successivamente al 6 gennaio 2006 e anteriormente alla data che figura all'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.